

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

L’anno duemiladieci, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra la sig.a Pansera Antonia nata a Verdellino (BG) il 21/08/1958 – responsabile del settore amministrativo - in nome e per conto del Comune di Verdellino, P.I. 00321950165, parte contraente di seguito definita Comune,

ed il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, sito \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, parte contraente di seguito definita Ditta,

premesse che

- a. con determina n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stata aggiudicato il servizio di che trattasi alla Concorrente AON Spa di Milano;
- b. l’Ufficio Contratti ha positivamente espletato tutti i necessari controlli di legge;

**si stipula e conviene quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto.**

La Ditta s’impegna ad erogare il servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa nell’interesse dell’Ateneo per la gestione dei rischi che possono interessare il patrimonio e le attività dell’Ateneo stesso.

**Art. 2 – Importo del servizio**

Il servizio in oggetto non comporta alcun onere finanziario, presente o futuro per compensi o rimborsi, a carico del.

**Art. 3 – Luogo e modalità di esecuzione del servizio.**

Presso la sede comunale e presso l’ufficio di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_.

**Art. 4 - Contenuto del servizio**

La Ditta s’impegna ad erogare il servizio di brokeraggio assicurativo secondo le modalità analiticamente indicate nel Capitolato d’Oneri, allegato sub lett. “A” .

**Art. 5 – Risoluzione del contratto**

Si rinvia, sul punto, a quanto indicato agli artt. 9 e 14 del Capitolato d’Oneri.

**Art. 6 - Durata del contratto**

Il servizio ha durata dall’01/01/2014 al 30/06/2016, rinviando per maggiori dettagli a quanto disciplinato dall’art. 3 del Capitolato d’Oneri.

**Art. 7 - Copertura Assicurativa**

Il Broker ha sottoscritto una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, co. 3, del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209 con massimale unico pari ad € \_\_\_\_\_ per l'attività di intermediazione svolta nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato il Broker deve rispondere a norma di legge.

#### **Art. 8 - Cauzione definitiva**

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di prestazione, il Fornitore, a mente e termini di quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo di aggiudicazione, calcolato con le modalità descritte all'art. 11 del capitolato d'oneri.

La garanzia fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione degli obblighi rivenienti dall'aggiudicazione della fornitura.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto ordinativo e da medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente disciplinare.

Alla data della sottoscrizione del presente contratto è svincolata automaticamente la garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto e costituita dal Fornitore, a termini del citato art.75, co.1 del D. Lgs. n.163/2006 e s.i.m., a corredo dell'offerta presentata in sede di gara.

#### **Art. 9 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 10 – Perfezionamento del contratto**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è perfetto ed efficace nel momento in cui la Ditta ha conoscenza dell'accettazione da parte del Comune.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi la trasmissione della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto con nota prot. n° \_\_\_\_ inviata a mezzo \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### **Art. 11 - Foro competente.**

Si rinvia, sul punto, a quanto indicato all' art. 15 del Capitolato d'Oneri.

#### **Art. 12 – Cessione del contratto**

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione come specificato nell'art. 15 del Capitolato d'Oneri.

#### **Art. 13 – Subappalto**

Trattandosi di servizio caratterizzato da un elevato grado di riservatezza e fiduciarità, è vietato il subappalto, pena la risoluzione del presente contratto.

**Art. 14 - Spese di contratto**

A norma del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è soggetto ad imposta di bollo.

Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc...) sono a carico della Ditta

**Art. 15 – Documenti allegati e collegati**

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- Capitolato d'Oneri, allegato sub lett. "A";

**Art. 16 – Norme regolatrici del contratto.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla legislazione vigente ed in particolare al D: Lgs. n° 209 del 07/09/2005.

Il presente contratto, consta di numero --- pagine, compresi gli allegati.

Verdellino, \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo  
La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 cc si approvano espressamente per iscritto gli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11 del presente contratto.

La Responsabile del Settore Amministrativo  
La Ditta